



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 443 del 2019, proposto da Fabio Tome', rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Tomasella, Michele Fusina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Angeletti in San Donà Di Piave, via Stefani n. 34;

***contro***

Prefettura di Belluno, Commissione Elettorale Circondariale di Belluno, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Belluno non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Bruno Bulf non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento del 27 aprile 2019 di esclusione della candidatura a consigliere comunale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 4 maggio 2019 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato

che oggetto della presente controversia è l'esclusione di Tomè Fabio dalla candidatura a consigliere comunale per il Comune di Taibon Agordino nella lista denominata *“Taibon per la continuità - Civica indipendente - in primo piano stilizzazione di El Cor con volo centrale e sul contorno un insieme di alberi”* disposta dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Belluno in applicazione dell'art. 10 lettera a) della Legge 31.12.2012 n. 235, avendo verificato *“che per il candidato Tomè Fabio nato a Agordo il 23/05/1968 è stata prodotta dichiarazione e copia di sentenza di condanna del Tribunale di Belluno irrevocabile 22/06/2016 da cui si evince una condanna a 1 anno di reclusione e 1.200 euro di multa per il reato di cui all'art. 23 comma 4 della legge 18/04/1975 n. 110 e 110 c.p.”*;

che secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in ragione del fatto che la sentenza di condanna posta a fondamento dell'esclusione ha irrogato una pena complessivamente pari ad un anno di reclusione (oltre ad € 1.200,00 di multa) per i reati previsti, da una parte dagli artt. 110 c.p. e 23, IV comma della legge n. 110/1975 (cfr. il capo d'imputazione di cui alla lettera “a” della sentenza), e dall'altra dall'art. 11, III comma, lett. a) della legge n. 394/91 in riferimento agli artt. 21, I comma, lettere b) e u) e 30 della legge n. 157/1992 (cfr. il capo d'imputazione di cui alla lettera “b” della sentenza): ma poiché – afferma l'interessato – soltanto il reato di cui all'art. 23, IV comma della legge n. 110/1975 comporta, qualora sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, l'incandidabilità, e non già l'ulteriore reato ascrittogli (caccia di frodo in parco pubblico ed abbattimento di un ungulato), allora ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della della legge n. 235/2012 andrà scomputata dalla sanzione complessivamente comminata al ricorrente la quantità di pena applicata per effetto del reato di cui al capo di imputazione individuato alla lettera b), essendo tale fattispecie irrilevante ai

fini della valutazione dei presupposti per la candidabilità di un soggetto alle elezioni presso gli enti locali: con la conseguenza che la pena irrogata per il reato ostativo è inferiore ad un anno;

che la tesi di parte ricorrente, seppure suggestiva, non può essere condivisa: se è vero, infatti, che mediante l'istituto del reato continuato viene disciplinata un'ipotesi particolare di concorso materiale di reati, tradizionalmente regolata in modo autonomo, per il fatto che la pluralità di reati commessi dalla stessa persona risulta essere espressione della medesima risoluzione criminosa (talchè, in conseguenza della novella del 1974, ad entrambe le forme di concorso di illeciti disciplinate all'art. 81 si applica il cumulo giuridico delle pene, e cioè la pena riferibile alla violazione più grave aumentata fino al triplo), ciò tuttavia non consente l'operazione inversa, non consente cioè di utilizzare la pena irrogata in applicazione dell'istituto della continuazione ai fini dell'individuazione della pena che sarebbe stata irrogata autonomamente per ciascuno dei reati: la disciplina dell'art. 81 è ispirata al *favor rei*, sicchè la pena cumulativa irrogata in applicazione del predetto istituto non può essere utilizzata a ritroso per determinare la pena che sarebbe stata concretamente determinata per ciascuno dei distinti reati (avere portato in luogo pubblico un'arma priva di matricola in violazione dell'art. 23, IV comma della legge n. 110/1975; avere sparato con arma priva di matricola nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, fuori periodo consentito uccidendo un ungulato in violazione dell'art. 21, I comma, lettere "b" e "u" della legge n. 157/1992) qualora non si fosse tenuto conto della continuazione;

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va respinto, nulla per le spese non essendoci contraddittori;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Rinaldi, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Claudio Rovis**

**IL SEGRETARIO**